

41133-19



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE TERZA PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Fausto IZZO	Presidente
Dott.ssa Elisabetta ROSI	Consigliere
Dott. Giovanni LIBERATI	Consigliere
Dott. Andrea GENTILI	Consigliere rel.
Dott.ssa Antonella DI STASI	Consigliere

ha pronunciato la seguente:

UDIENZA IN CAMERA  
DI CONSIGLIO del 12  
aprile 2019

SENTENZA N.

809

REGISTRO GENERALE n.

1716 del 2019

**SENTENZA**

sul ricorso proposto dal:

Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia;

nei confronti di:

(omissis) , nato a , (omissis) ;

avverso la sentenza n. 1932 del 2018 del Tribunale di Bergamo del 14 settembre 2018;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Delia CARDIA, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

## **RITENUTO IN FATTO**

Con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il Tribunale di Bergamo ha applicato a (omissis) , imputato del reato di cui all'art. 1° del dlgs n. 74 del 2000, la pena concordata di anni 1 e mesi 4 di reclusione.

Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia lamentando, quale unico motivo di impugnazione, la illegalità della pena applicata, essendo stata accolta dal Tribunale la richiesta di "patteggiamento" sulla pena in assenza dei presupposti previsti dalla legge.

In particolare il ricorrente ha osservato che non risulta essere stata rispettata la condizione per accedere al rito speciale stabilita dall'art. 13-*bis* del dlgs n. 74 del 2000, cioè l'integrale pagamento del debito tributario.

Con riferimento alla ammissibilità della impugnazione il ricorrente ha sostenuto che, premessa la possibilità di impugnare le sentenze pronunziate ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., secondo la previsione di cui all'art. 448, comma 2-*bis*, cod. proc. pen., fra l'altro, in caso di illegalità della pena, siffatta condizione sarebbe rispettata nel caso che interessa in quanto, essendo stata ridotta in assenza di una valida giustificazione di un terzo la pena di cui lo (omissis) sarebbe stato meritevole, considerato che la riduzione per il rito non doveva essere operata, la pena in concreto a lui applicata è illegale.



## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso del Procuratore generale di Brescia è inammissibile.

Osserva, infatti, la Corte che, in tema di reati tributari previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000, la possibilità per l'imputato di accedere al rito speciale comportante la applicazione concordata della pena è subordinata, di regola, alla ricorrenza di una duplice condizione sancita dall'art. 13-*bis* del medesimo decreto legislativo, disposizione, si badi, introdotta ed entrata in vigore solo a seguito della parziale riforma dei reati tributari disposta con il dlgs n. 158 del 2015; si tratta sia dell'integrale pagamento della somma dovuta a titolo di imposta, comprensiva di interessi e sanzioni, anche per come determinati a seguito delle procedure conciliative o per adesione previste dalla normativa di settore, sia del ravvedimento operoso.



Lasciando in disparte questo secondo requisito, si rileva che tale regola, tuttavia, subisce delle non trascurabili eccezioni, dettate dallo stesso art. 13-*bis*, comma 2, cit.; infatti siffatta disposizione prevede espressamente la salvezza, rispetto alla predetta regola generale, delle ipotesi di cui all'art. 13, commi 1 e 2, del dlgs n. 74 del 2000, disposizione, quest'ultima, che prevede, nel caso dell'integrale versamento di imposte ed accessori dovuti, per come risultanti anche all'esito delle previste procedure conciliative *et similia*, anteriormente alla apertura del dibattimento penale in primo grado, una speciale ipotesi di non punibilità dei reati previsti dagli artt. 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater*, limitatamente in questo caso alla ipotesi di cui al comma 1, del dlgs 74 del 2000, mentre per ciò che attiene ai reati previsti dagli artt. 4 e 5 del citato provvedimento legislativo l'analoga ipotesi di non punibilità riguarda il caso in cui i debiti tributari, comprese sanzioni ed interessi, siano stati integralmente estinti - a seguito di ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo - sempre che tali operazioni siano intervenute prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

Deve pertanto ritenersi - peraltro in linea con la giurisprudenza di questa Corte iniziata a formarsi al riguardo - che per i reati suddetti, laddove non si voglia ritenere che il legislatore sia incorso in una insanabile contraddizione logica nella formulazione della norma, l'estinzione dei debiti tributari mediante il loro integrale pagamento in un momento anteriore alle scadenze sopra evidenziate non costituisca una condizione necessaria per accedere al rito speciale ex art. 444 cod. proc. pen., atteso che per tali reati l'eventuale operare di tale circostanza di fatto, lungi dal consentire l'applicazione concordata della pena, avrebbe l'effetto di una causa di non punibilità la quale renderebbe del tutto ingiustificata non solo la applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., ma anche la irrogazione, in esito ad altro tipo di procedimento penale di qualsivoglia sanzione penale per le condotte riguardanti la violazione delle disposizioni sopra ricordate.

Deve, pertanto, ritenersi che, con riferimento ai reati *de quibus*, e cioè la violazione degli artt. 4, 5, 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater*, comma 1, del dlgs n. 74 del 2000, l'accesso al rito speciale ex art. 444 cod. proc. pen., non sia condizionato dall'avvenuto tempestivo pagamento delle somme dovute a titolo di imposta ed accessori dall'imputato all'Erario, potendo accendersi ad esso anche a prescindere da tale adempimento (cfr. sul punto: Corte di cassazione,

Sezione III penale, 12 marzo 2019, n. 10800, nonché le sentenze ivi ulteriormente richiamate).

Condizionamento quello richiamato dall'art. 13-*bis* del dlgs n. 74 del 2000 che, in linea di principio, vale, pertanto, solamente per gli altri reati previsti dal ricordato dlgs n. 74 del 2000.

Ma, si rileva, anche in relazione ad essi è, tuttavia, necessario fare una precisazione, posto che, affinché la disposizione di cui all'art. 13-*bis* cod. proc. pen. possa avere una sua razionale applicazione, è necessario che la commissione del reato contestato abbia - o fra gli elementi strutturali della sua fattispecie ovvero in funzione della sua peculiare fenomenologia (si immagini il caso in cui, per effetto della condotta, sia stata, comunque irrogata una sanzione tributaria) - determinato l'insorgere di un'obbligazione tributaria non adempiuta del soggetto ad essa tenuto.

Infatti laddove si tratti, come è peraltro il caso ora in esame, di reati di mera condotta, l'integrazione della fattispecie penalmente rilevante potrebbe prescindere dalla esistenza di un debito tributario gravante sull'agente, il quale, pertanto, in una tale evenienza, si troverebbe, non potendo preventivamente soddisfare la condizione di ammissibilità della richiesta di "patteggiamento" prevista dall'art. 13-*bis*, comma 2, del dlgs n. 74 del 2000, nella materiale impossibilità di essere ammesso al rito speciale, con la paradossale disparità di trattamento derivante dal fatto che egli, la cui condotta non ha comportato l'inadempimento di alcuna obbligazione tributaria, sarebbe sottoposto ad una disciplina normativa deteriore rispetto a quella riservata al soggetto che abbia adempiuto comunque in ritardo alla obbligazione nei confronti dell'Erario su di lui gravante.

Deve, pertanto, ritenersi che in una situazione quale è quella da ultimo descritta, la subordinazione dell'accesso al "patteggiamento" all'adempimento delle obbligazioni tributarie gravanti sull'agente non possa operare in termini di automatismo normativo, dovendo preventivamente essere fornita la prova, da parte di chi abbia interesse a far valere la subordinazione del patteggiamento alla più volte citata condizione di ammissibilità (o, quanto meno, essere stata contestata una tale circostanza di fatto in sede di libello accusatorio) che sussista a carico dell'imputato un debito tributario non onorato, competendo, in tal caso, al soggetto che richieda l'accesso al rito speciale la dimostrazione dell'avvenuta soddisfazione della condizione prevista dall'art. 13-*bis* del dlgs n. 74 del 2000, cioè il tempestivo pagamento del debito in questione.

Ciò posto si rileva che, essendo stato contestato allo <sup>(omissis)</sup> il reato di cui all'art. 10 del dlgs n. 74 del 2000, il quale non presuppone l'esistenza di un profitto per l'agente ovvero di un danno in termini di minore entrata finanziaria per l'Erario, sarebbe stato onere del ricorrente Procuratore generale, onde rivestire della necessaria specificità il ricorso da lui presentato, fornire elementi in ordine alla esistenza in capo al prevenuto di un qualche debito tributario, connesso alla condotta a lui contestata, che egli avrebbe dovuto tempestivamente adempiere onde accedere legittimamente al rito speciale da lui richiesto.

Poiché il ricorrente non ha fornito alcun elemento in tal senso, ritenendo *sic et simpliciter* non correttamente applicata la disposizione normativa di cui all'art. 13-bis del dlgs n. 74 del 2000 da parte del Tribunale che aveva ammesso lo <sup>(omissis)</sup> al rito alternativo, il ricorso da quello proposto, stante la sua genericità su di un punto determinate ai fini del decidere, deve essere dichiarato inammissibile.


**PQM**

Dichiara inammissibile il ricorso

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2019

Il Consigliere estensore

(Andrea GENTILI)



Il Presidente

(Fausto IZZO)

